

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)| [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3724 del 16 luglio 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno insufficienza del reddito minimo previsto alla situazione alloggiativa e al complessivo inserimento nel tessuto sociale

Like Immigrazione Biz, Stefania Ippolito and 2,126 others like





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Dal Ben, con domicilio eletto presso l'avv. Benito Panariti in Roma, via Celimontana, 38;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Vicenza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA - SEZIONE III n. 05500/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO - MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e udito l'avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Venezia – Sezione III, con sentenza n. 5500 del 13 ottobre 2010 depositata il 19 ottobre 2010, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dalla signora \*\*\*\*\*, cittadina cinese, avverso il decreto n. 167 del 1° giugno 2010 con cui la Questura di Vicenza ha rigettato l'istanza di rinnovo (per sé e i tre figli minori a carico) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non raggiungendo il reddito minimo previsto dalla normativa.

Il T.A.R. ha ritenuto corrette l'istruttoria svolta e la motivazione a base del provvedimento circa i mezzi di sussistenza all'atto del diniego, semmai restando salva la possibilità per l'Amministrazione di riesame della posizione dell'interessata alla luce del reddito in progressivo aumento, ovvero di rilascio di nuovo permesso, ovvero di richiesta al Tribunale dei Minori di rimanere in territorio italiano in quanto madre di 3 figli ex art. 31, c. 3, T.U. n. 286/1998.

2. L'interessata, con atto notificato il 18 febbraio 2011 e depositato il 18 marzo 2011, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, sottolineando l'omessa acquisizione e valutazione da parte dell'Amministrazione dei potenziali sviluppi dell'attività lavorativa subordinata in atto svolta e del reddito percepito nel 2010 e in incremento, mentre ci si è limitati a focalizzare l'accertamento del reddito al 2009, così violando il disposto dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 286/1998 circa i nuovi elementi relativi alla attuale sufficienza del reddito, alla situazione alloggiativa e al complessivo inserimento nel tessuto sociale.

Soggiunge di non ritenere, a suo dire, praticabile la presentazione di istanza di riesame data l'intimazione a lasciare l'Italia ovvero di soggiorno in quanto madre di 3 minori, collegato a gravi motivi di ordine psicofisico e di salute dei minori.

3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Vicenza si sono costituiti con mero atto formale dell'Avvocatura generale dello Stato depositato il 29 marzo 2011.

4. La Sezione, con ordinanza n. 1560 dell'8 aprile 2011, ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata, ai fini del riesame della posizione della ricorrente alla luce del citato art. 5, c. 5, e quindi degli elementi sopravvenuti relativi al reddito conseguito dal maggio 2010 e della situazione familiare.

5. La causa, all'udienza pubblica del 10 luglio 2014, è stata trattenuta in decisione.

6.1. L'appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata, ritenendo di conformarsi all'orientamento del Consiglio e della Sezione ormai consolidato in tema del ridetto art. 5, c. 5 (ex multis, III n. 5826/2011, per analoga fattispecie).

6.2. In via preliminare si rileva che l'Amministrazione, inspiegabilmente, non ha ritenuto di ottemperare alla citata ordinanza cautelare procedendo al riesame della posizione dell'interessata, e la stessa Avvocatura dello Stato si è limitata a una costituzione meramente formale, per cui tale oggettiva circostanza, anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., può già essere sufficiente per l'accoglimento dell'appello, ma, per completezza, si soggiunge che nella fattispecie si evidenziano elementi di criticità e quindi di infondatezza del provvedimento impugnato e della sentenza appellata.

Nel caso di specie invero deve considerarsi che l'interessata è entrata in Italia nel 2001, per coesione familiare con il coniuge cittadino straniero con regolare soggiorno per lavoro autonomo, ottenendo il permesso di soggiorno rinnovato fino al 2008 e poi nel 2010 per motivi di lavoro subordinato; è madre di 3 figli minori a carico, che hanno iniziato a frequentare le scuole; ha documentato un reddito che, sia pure insufficiente a quel momento, già denotava la sussistenza di un lavoro stabile e in aumento anche nel 2010 con inserimento nel tessuto economico-sociale e poi con l'affitto di appartamento per sé e i figli; tutte circostanze non contraddette dall'Amministrazione.

E' altresì vero che la Questura ha posto in evidenza anche comportamenti non ispirati a spirito di collaborazione (il coniuge non ha ritirato dal 2008 il permesso di soggiorno; l'interessata non si è recata a un primo appuntamento in Questura; documentazione incompleta), ma la sussistenza delle suddette circostanze avrebbe dovuto indurre la stessa Questura a effettuare, esplicitamente e motivatamente, una aggiornata valutazione della situazione dell'interessata e una conseguente comparazione degli elementi di fatto e di diritto che configurano la fattispecie.

Orbene la Questura di Vicenza ha rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dell'appellante per la mancanza del reddito prescritto riferito al 2009, ripetesi in presenza comunque di permesso sempre rinnovato dalla regolare entrata nel territorio nazionale, di 3 figli minori e di nuovo lavoro con reddito in aumento anche nei primi mesi del 2010, e i suddetti elementi cognitivi, ad avviso del Collegio e come già disposto con la suddetta ordinanza cautelare, consentono quindi di applicare a favore dell'appellante l'art. 5, c. 5, ai fini, ripetesi, del riesame da parte dell'Amministrazione.

7. Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto nei sensi di cui in motivazione, e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del decreto impugnato, salvi gli eventuali provvedimenti dell'Amministrazione alla luce della presente sentenza.

Le spese di giudizio, tenuto conto del riferito comportamento dell'Amministrazione, seguono la soccombenza come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** come in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi a favore dell'appellante in € 1000,00 (mille), oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 16/07/2014**

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**Mercoledì, 16 Luglio 2014**

# TIRAGE TAROI



Faire mon tirage

100% GRATUIT

News



## [Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea](#)

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

## [Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A](#)

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)

## [Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum](#)

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere del Mediterraneo ...

[Leggi tutto »](#)

## [Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale](#)

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter ...

[Leggi tutto »](#)

## [Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento](#)

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti recentemente prodotti sul...

[Leggi tutto »](#)

## [La folle spesa per i rimpatri](#)

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri, è di circa ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Studenti stranieri che hanno...](#)
- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)

- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891